

Il vincolo di polizza contro le calamità è una doppia tassa

di **Corrado Sforza Fogliani**

In relazione all'articolo «La copertura anti-calamità torna nell'agenda politica», pubblicato sul Sole 24 Ore del 22 ottobre, precisiamo il parlamento ha a suo tempo varato, in materia, una normativa ad hoc (la legge n. 311 del 2004) ma che tuttora non è stato emanato il regolamento attuativo.

Il parlamento ha fatto la scelta di non seguire la desueta strada della obbligatorietà della polizza anticalamità (abbracciata dai paesi che hanno più anticamente legiferato in materia), rifacendosi a valutazioni anche dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha espresso più volte il proprio avviso. «Una coper-

considerano particolarmente gravose» (parere del 20 novembre 2003).

In ogni caso, l'autorità garante della concorrenza ha auspicato che «nel perseguire l'obiettivo di riforma in ordine alla disciplina in materia di danni da calamità naturali, il parlamento e il governo effettuino una scelta di fondo chiara tra l'intervento pubblico e quello privato» (parere del 20 novembre 2003).

In ogni caso andrebbe considerato che la sola proprietà edilizia (e, quindi, non considerando i gravami allo stesso titolo sulla proprietà fondiaria) corrisponde oggi al sistema consorzi di bonifica - sempre per essere difesa dalle calamità naturali - contributi (ovviamente obbligatori) pari nel 2008 a 167.226.200 euro.

Non si può pensare che tale proprietà venga gravata da ulteriori oneri allo stesso scopo. Preliminare a ogni discorso di polizza sulle calamità è quindi considerare, e risolvere, quantomeno il problema del rapporto, nel futuro eventuale assetto assicurativo, con i consorzi di bonifica.

Un'ultima considerazione. La proprietà edilizia tradizionale non consegue oggi, dal proprio patrimonio, alcuna redditività. Concorre, ciò nonostante, alla fiscalità generale. Non pare quindi questo il momento più adatto per superare la finalità solidaristica che ha finora ispirato l'approccio con il rischio calamità o comunque per abbandonare la strada della volontarietà assicurativa, decisa dal parlamento più di quattro anni fa.

L'autore è presidente di Confedilizia

IL PRELIEVO

**La proprietà edilizia
versa già contributi
ai consorzi di bonifica
per essere difesa
dai disastri naturali**

tura assicurativa generale contro le calamità naturali - secondo l'Antitrust - comporta rilevanti e inevitabili limitazioni alla regola della concorrenza» (parere del 12 aprile 1999).

«Non si può dimenticare - ha sottolineato ancora il garante della concorrenza - che l'imposizione di un obbligo assicurativo contribuisce a irrigidire la domanda dei consumatori, che saranno indotti ad accettare le condizioni praticate dalle imprese, anche quando le